



ARCA NORD SALENTO
già I.A.C.P. per la Provincia di Brindisi
Via Casimiro, n. 21 – 72100 Brindisi

REGOLAMENTO

ai sensi dell'art. 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la definizione dei criteri di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici negli appalti da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Sommario

1. . Premessa e quadro di riferimento normativo.....	2
2. . Ambito di applicazione	2
3. . Funzioni delle commissioni giudicatrici.....	2
4. . Cause di incompatibilità	3
5. . Criteri e modalità per la selezione dei commissari di gara	4
6. . Decorrenza, validità e regime transitorio.....	5
7. . Oneri.....	5



ARCA NORD SALENTO
già I.A.C.P. per la Provincia di Brindisi
Via Casimiro, n. 21 – 72100 Brindisi

1. Premessa e quadro di riferimento normativo

Il presente regolamento individua le funzioni, i requisiti e le modalità di scelta dei commissari di gara nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del d. lgs 50/2016. Ai sensi dell'art.216 c.12 del D.lgs. 50/2016, è previsto che «fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante».

2. Ambito di applicazione

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 77, co. 3, del d.lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti:

- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

L'ambito di applicazione del presente regolamento è la definizione di criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati fino alla piena operatività dell'Albo di cui all'art. 78 del D.Lgs. 50/2016:

- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui al cit. art. 35, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del citato decreto;
- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà.

3. Funzioni delle commissioni giudicatrici

Compito della commissione giudicatrice è la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e comunque tutti i compiti attribuiti dalla stazione appaltante ed indicati nella documentazione di gara. La valutazione dell'offerta tecnica avviene in piena autonomia e secondo i criteri indicati nei documenti di gara. Ai fini della prevenzione della corruzione la commissione e i singoli commissari segnalano immediatamente all'RPCT e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione

appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara. La Commissione è nominata dopo la presentazione delle offerte ed è composta da almeno 3 componenti, salvo ipotesi più complesse in cui la Commissione è formata da 5 componenti.

4. Cause di incompatibilità

Le cause di incompatibilità e di astensione per i commissari di gara sono quelle indicate nella Misura 5.9 del PTPCT 2017 – 2019 dell'A.R.C.A. Nord Salento e all'art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs.50/2016. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai citati commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 che deve persistere per tutta la durata dell'incarico. Si applicano ai commissari di gara ed ai segretari delle commissioni le norme di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, relative alla "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici" nonché l'articolo 51 del codice di procedura civile e l'articolo 42 del d.l. 50/16. Sono altresì esclusi da incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. Non possono far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara: a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento

del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c); f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le cause di esclusione che precedono operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. Sono da ritenersi ostative alla nomina dei commissari tutte le condanne per reati di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, anche al fine di creare una sorta di "simmetria escludente" tra requisiti dei partecipanti e dei giudicanti.

5. Criteri e modalità per la selezione dei commissari di gara

La nomina dei commissari di gara avviene in forma scritta con determinazione dirigenziale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, tra i dipendenti dell'Azienda che non hanno preso o non prenderanno parte, ad alcun titolo, a qualsiasi attività tecnico amministrativa concernente il progetto di servizi o di lavori oggetto della procedura di gara. La commissione di gara è composta da un numero dispari di componenti di regola, pari a 3, salvo situazioni di particolare complessità per le quali il numero di commissari può essere elevato a 5, ai sensi di quanto dichiarato nell'alveo dell'art. 3 ultimo comma del presente Regolamento. In particolare, i componenti delle commissioni di gara sono individuati tra a) il personale dipendente dell'A.R.C.A. Nord Salento a tempo indeterminato appartenente alla categoria D; b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento; c) comprovata esperienza e professionalità nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della gara. La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. Nel periodo transitorio di cui agli artt. 77, co. 12 e 216, co. 12, ovvero fino alla piena operatività dell'Albo dei commissari da parte dell'ANAC, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i componenti della commissione giudicatrice possono essere scelti tra i dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto; ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, con esperienza documentata nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, da individuare mediante sorteggio pubblico, sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

e/o

- b) professori universitari di ruolo, con esperienza documentata nello specifico settore cui afferisce

l'oggetto del contratto, da individuare mediante sorteggio pubblico, sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni dirigenziali, direttive e/o apicali, nominato dall'Amministratore Unico con proprio atto. Il segretario della commissione è individuato di norma tra il personale appartenente alla categoria D, qualora tale ruolo non sia svolto direttamente da uno dei componenti della commissione giudicatrice. La nomina dei commissari di gara interni è a titolo gratuito. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione. In caso di impedimento di uno o più candidati designati, ovvero in presenza di una causa ostativa sarà individuato un sostituto nel rispetto dei criteri precedentemente individuati per la selezione dei commissari di gara.

6. Decorrenza, validità e regime transitorio

La decorrenza del presente regolamento è fissata a partire dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di adozione. Il presente regolamento avrà validità, ai sensi dell'art.216 c.12 del D.lgs. 50/2016, fino alla piena operatività dell'Albo di cui all'articolo 78 del D.Lgs. 50/16 con riferimento agli appalti per i quali, a quella data, non è stata ancora nominata la commissione esaminatrice.

7. Oneri

Dal presente regolamento non derivano oneri per la finanza pubblica salvo l'ipotesi di ricorso a commissari esterni nelle ipotesi di cui all'art. 5. In questo ultimo caso, ai componenti sarà riconosciuto il compenso lordo minimo, stabilito in funzione del tipo di appalto e dell'importo a base d'asta, riportato nell'ALLEGATO A del Decreto M.I.T. 12 febbraio 2018.